



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Ill.mo Prefetto di Caserta

**Oggetto:** Proposta di applicazione della misura del sostegno e monitoraggio nei confronti della società DHI - DI NARDI Holding Industriale S.p.a. con sede in Pastorano (CE), via Nazionale Appia (Partita IVA 03458080615)

Rif. Fasc. n. 1655/2017

Con la presente si propone all'ill.mo Prefetto di Caserta di adottare la misura del sostegno e monitoraggio, prevista dall'art. 32, comma 8, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nei confronti della società DHI - DI NARDI Holding Industriale S.p.a. con sede in Pastorano (CE), via Nazionale Appia (Partita IVA 03458080615).

Di seguito si espongono le ragioni a sostegno della presente proposta, unitamente alla sommaria ricostruzione dei principali fatti che hanno condotto alla formulazione della stessa.

\*\*\*\*\*

**1. Il rapporto negoziale tra il Comune di Teverola e la DHI - DI NARDI Holding Industriale S.p.a.**

La vicenda in esame è emersa a seguito di una complessa attività di indagine, che trae origine dalla denuncia dell'imprenditore A.S., il quale ha riferito dei rapporti illeciti tra Alberto Di Nardi, all'epoca dei fatti legale rappresentante della DHI - DI NARDI Holding Industriale S.p.a. (anche solo DHI) e vari amministratori locali. Nel corso delle indagini sono stati raccolti numerosi riscontri alle dichiarazioni dell'imprenditore, che hanno portato all'ordinanza di applicazione della misura cautelare di tipo custodiale nei confronti di vari indagati, tra cui Alberto Di Nardi (all.1)<sup>1</sup>. Quest'ultimo nei vari interrogatori seguiti al suo arresto non solo ha

---

<sup>1</sup> Ordinanza assunta in data 4.3.2016 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Ufficio del giudice per le indagini preliminari, dott. S. Enea, nell'ambito del procedimento n.10228/2015 RGNR e n.7767/2015 R.GIP.



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

ammesso la propria responsabilità in ordine alle condotte ascrittegli con riferimento all'affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Maddaloni, ma ha riferito anche di analoghi episodi delittuosi riguardanti i rapporti negoziali posti in essere con gli amministratori dei Comuni di Vitulazio e Teverola, che hanno portato all'adozione di un'ordinanza di applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere anche nei confronti di questi ultimi (all.2)<sup>2</sup>. Entrambe le predette ordinanze assumono rilievo nella valutazione della vicenda in esame.

In particolare l'ultimo dei menzionati provvedimenti giudiziari ricostruisce i rapporti tra Alberto Di Nardi e l'attuale sindaco del Comune di Teverola con riferimento al servizio integrato di raccolta rifiuti solidi urbani nel territorio comunale. Dalla citata ordinanza risulta che con determina n. 67 del 20 marzo 2013 il Comune di Teverola ha indetto una procedura per l'affidamento mediante cottimo fiduciario del servizio *de quo* e con successiva determina n. 97 del 26 aprile 2013 ha provveduto all'aggiudicazione definitiva a favore della DHI. In data 30 aprile 2013 il Comune e la predetta società hanno stipulato la "Convenzione per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti del Comune di Teverola", rep.n.3/2013, registrata in data 23 maggio 2013 al n.122 (all.3), prevedendo che il servizio sarebbe stato svolto dal 1 maggio 2013 fino 30 giugno 2013 (un solo bimestre).

Successivamente, il Comune ha emesso due determinazioni, con cui ha prorogato l'affidamento del servizio in parola dal 1 luglio 2013 al 30 luglio 2013 e poi dal 1 agosto 2013 al 30 settembre 2013. Da ottobre 2013 il Comune ha altresì continuato ad emettere impegni di spesa e/o a liquidare fatture alla società, che di fatto ad oggi svolge ancora il servizio (per l'elencazione specifica dei singoli atti (all.4)<sup>3</sup>.

## **2. La sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura del sostegno e monitoraggio**

### **2.1. Il *fumus boni iuris***

Per l'applicazione delle misure straordinarie di cui all'art. 32, il Presidente dell'Anac è chiamato a formulare una prima valutazione sulla sussistenza del *fumus boni iuris*, consistente

---

<sup>2</sup> Ordinanza assunta in data 8.2.2017 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Ufficio del giudice per le indagini preliminari, dott. S. Enea, depositata in cancelleria il 9.2.2017, nell'ambito del procedimento n.10228/2015 RGNR e n.7767/2015 R.GIP.

<sup>3</sup> Cfr. pag. 135 dell'ordinanza, ove viene precisato che la proroga non era prevista nella convenzione né nell'originario bando, pertanto, la stessa si è trasformata in un affidamento diretto del servizio a favore della DHI.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

nell'acquisizione di elementi concreti, sia pure in termini di qualificata probabilità, in ordine al fatto che il rapporto negoziale sia connesso ad un'attività di tipo illecito, riconducibile all'impresa aggiudicataria.

Dalla lettura dell'ordinanza di applicazione di misure cautelari coercitive assunta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Ufficio del giudice per le indagini preliminari, in data 8.2.2017 emergono elementi probatori attestanti che le proroghe della predetta convenzione almeno a partire dall'estate del 2015 sono il frutto di accordi illeciti tra l'imprenditore Alberto Di Nardi e l'attuale sindaco del Comune di Teverola.

La suddetta ordinanza, da ritenersi in questa sede integralmente richiamata e alla quale si rinvia per ogni ulteriore elemento di fatto, consente di ricostruire l'abitudine delle condotte illecite poste in essere dall'imprenditore per poter ottenere la proroga della citata convenzione stipulata nel 2013 e "pilotare" a suo favore la nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di igiene urbana nel medesimo Comune.

Le indagini oggetto del provvedimento magistratuale in esame scaturiscono dalle dichiarazioni rese da A.S., che ha svolto le funzioni di consulente per la DHI dal 2012 al 2014 ed in tale veste ha lavorato a stretto contatto con Alberto Di Nardi, venendo in tal modo a conoscenza di pratiche illegali adottate da quest'ultimo.

Più precisamente – per quanto qui rileva – A.S. riferisce che la DHI ha assunto la gestione del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Teverola sotto la precedente amministrazione. Quando nell'estate del 2015 si è insediato il nuovo sindaco, quest'ultimo ha manifestato l'insoddisfazione per il servizio svolto dalla DHI e la volontà di indire una nuova gara per l'affidamento del medesimo salvo poi "accordare" di fatto ulteriori proroghe contrattuali alla DHI<sup>4</sup>.

Lo stesso Alberto Di Nardi nel corso dei vari interrogatori resi dopo il suo arresto delinea l'evoluzione del rapporto con il nuovo sindaco, chiarendo come si sia arrivati dall'iniziale volontà di risolvere il rapporto negoziale alle ulteriori proroghe dello stesso, che di fatto hanno permesso alla società di gestire sino ad oggi il servizio *de quo*. L'imprenditore descrive chiaramente in termini di indebita induzione il rapporto instauratosi con il sindaco, evidenziando la stretta correlazione (si parla nell'ordinanza in esame di sinallagmaticità) esistente tra le prestazioni dell'Amministrazione - proroga della convenzione, redazione favorevole alla DHI del nuovo bando di gara con promessa di aggiudicazione della stessa – e quelle dell'imprenditore - sponsorizzazioni, dazioni di denaro e promesse di assunzioni.

---

<sup>4</sup> Cfr. pag. 195 dell'ordinanza, dove viene precisato che le elezioni comunali si sono tenute a fine aprile 2015 e il nuovo sindaco si è insediato il 2 giugno 2015.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Più precisamente Alberto Di Nardi precisa che fino all'estate del 2015 aveva ricevuto i pagamenti per il servizio di igiene urbana con assoluta puntualità, immediatamente dopo l'insediamento della nuova Giunta le cose erano sensibilmente cambiate: i pagamenti non erano più regolari e il sindaco aveva manifestato apertamente l'intenzione di cambiare gestore, sollevando contestazioni sulla qualità del servizio svolto dalla DHI<sup>5</sup>. Nell'estate del 2015 in occasione di un incontro tenutosi presso la sede comunale, il sindaco segnalava, però, all'imprenditore tre persone da assumere e, successivamente, nel dicembre del 2015, chiedeva a Alberto Di Nardi di effettuare anche una sponsorizzazione dell'importo di €1.500,00 all'istituto tecnico comprensivo statale "Giuseppe Ungaretti" di Teverola e lo informava che sarebbe stata indetta una nuova gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana e che *"in pratica avrebbe apprezzato se noi avessimo assunto queste tre persone nell'ottica della futura gara"*<sup>6</sup>. L'imprenditore finisce per prestare acquiescenza alle richieste del sindaco.

Nel corso degli interrogatori Alberto Di Nardi esplicita che le assunzioni sono state promesse al solo fine di acconsentire alla richiesta del sindaco, stante il non modesto onere economico che gli sarebbe derivato, quantificato dallo stesso imprenditore in circa 18-19 mila euro per ciascun contratto part-time<sup>7</sup> e ribadisce che le sue dazioni non sono frutto di mere liberalità o favori ma sono espressione del rapporto illecito istaurato.

Quanto riferito da Alberto Di Nardi trova riscontro nella documentazione acquisita agli atti del procedimento penale e, segnatamente, nelle determinazioni e nei mandati di pagamento emessi dal Comune di Teverola a favore della DHI, dai quali risulta che effettivamente i pagamenti verso la DHI prima puntuali, vengono effettuati con ritardo a partire dall'insediamento della nuova amministrazione comunale, per poi riprendere la loro regolarità solo a partire da dicembre 2015<sup>8</sup>. Tale sequenza temporale coincide con quella descritta da

---

5 Cfr. pag. 194 e 195 dell'ordinanza.

6 Cfr. pag. 98-100-195 dell'ordinanza.

7 Cfr. pag. 106 dell'ordinanza.

8 Cfr. pag. 194 e ss. dell'ordinanza, che ricostruisce con estrema puntualità il succedersi l'ordine dei diversi pagamenti: «le determinazioni di impegno di spesa venivano emesse sempre tempestivamente nel mese cui si riferivano le prestazioni rese e i mandati di pagamento venivano emessi altrettanto sollecitamente in un periodo compreso fra qualche giorno e un paio di settimane successive alla emissione della fattura da parte della DHI s.p.a. (...) Orbene, l'ultima determina di impegno di spesa puntuale è quella del 8 maggio 2015, riferita alle prestazioni rese dalla DHI nel mese di maggio; da quel momento si verifica una stasi nel pagamento della DHI, atteso che la successiva determina viene emessa a distanza di tre mesi, ovvero il 6 agosto 2015 e riguarderà la sola mensilità di giugno 2015. Con altrettanto ritardo viene emessa la determina di spesa relativa alle prestazioni rese nei mesi di luglio ed agosto (la n. 36 emessa il 21 settembre 2015). Ad esse seguono, con il medesimo ritardo, le emissioni dei mandati di pagamento. Poi improvvisamente e lentamente la macchina amministrativa del Comune di Teverola riacquista la propria abituale puntualità e le determinazioni relative alle prestazioni rese nei mesi di ottobre e novembre vengono emesse con un solo mese di ritardo (la n. 73 del 18 novembre 2015 relativa al precedente mese



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Alberto Di Nardi. A ciò si aggiunga che le intercettazioni telefoniche attestano frequenti contatti tra l'imprenditore ed il sindaco nel periodo che va da settembre 2015 a marzo 2016 ed, inoltre, gli appositi servizi di osservazioni svolti durante le indagini svelano incontri tra i due uomini anche in luoghi non istituzionali. Secondo l'ordinanza in esame non vi è altra logica spiegazione della frequentazione personale, degli incontri in posti riservati se non la natura illecita del rapporto<sup>9</sup>.

Alla luce di quanto finora esposto - si ritiene che, nel caso in esame, sussista appieno il *fumus boni iuris* con riferimento alla trama di rapporti illeciti e alle relative attività realizzate da Alberto Di Nardi.

## **2.2. La valutazione in ordine alla gravità dei fatti**

Anche per la valutazione della gravità dei fatti assume rilievo dirimente il contenuto confessorio delle dichiarazioni rese da Alberto Di Nardi in sede di interrogatorio e poi suffragate dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento penale. Dal tenore delle ammissioni si evince la progressiva realizzazione e il consolidamento di un metodo di gestione illecita dell'attività imprenditoriale da parte di Alberto di Nardi, che non ha minimamente desistito dall'aderire al meccanismo di scambi illeciti proposto dal sindaco, ma si è prestato ad aderire alle richieste di quest'ultimo in cambio di proroghe negoziali e del favor per la futura gara.

Ai fini della ponderazione sulla gravità dei fatti, rileva, inoltre, anche l'abitudine di Alberto Di Nardi a commettere reati pur di ottenere l'affidamento di commesse pubbliche. Nell'ordinanza in esame, infatti, vengono ricostruiti i rapporti illeciti tra l'imprenditore ed il sindaco del Comune di Vitulazio, a causa dei quali i predetti soggetti sono indagati per i reati di cui agli artt. 319 e 321 c.p. in relazione all'affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Vitulazio. Più precisamente viene contestato che l'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani alla DHI e le successive proroghe unitamente alla promessa di predisporre un apposito bando di gara per la futura assegnazione del servizio alla società sono il frutto di un accordo illecito con il sindaco, che ha ottenuto diverse dazioni di denaro da parte

---

di ottobre 2015 e la n. 104 del 11 dicembre 2015 relativa al mese di novembre 2015). Solo a far data dal mese di dicembre, il Comune di Teverola riprende ad emettere le determinazioni di spesa e ad effettuare i pagamenti con la consueta tempestività. Infatti, in data 28 dicembre 2015 viene emessa la determina di impegno di spesa n. 131 relativa al coevo mese di dicembre 2015».

<sup>9</sup> Cfr. pag. 137 dell'ordinanza.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

dell'imprenditore ed assunzioni di personale presso la società Interagir srl<sup>10</sup>, controllata da Alberto Di Nardi.

E' stata, inoltre, acquisita agli atti del presente procedimento l'ordinanza del 4.3.2016 che ha disposto la custodia in carcere di Alberto Di Nardi, da cui risulta che quest'ultimo è indagato sempre per i reati di cui agli artt. 319 e 321 c.p. anche in relazione all'affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Maddaloni. In particolare quest'ultima ordinanza sottolinea: «al di là dei reati per i quali devono ritenersi acquisiti gravi indizi di colpevolezza, rilevano una serie di altre vicende (ovvero quelle menzionate nel capitolo III) in cui il Di Nardi svolge un ruolo attivo, da un lato caldeggiando con la (...) gli interessi degli altri imprenditori che aspirano a partecipare a gare di appalto indette dal Comune di Maddaloni, e, dall'altro, cercando di svolgere il suo incarico al fine di agevolare ditte sponsorizzate da altri consiglieri comunali. (...) In particolare, quanto alla (...) ed al Di Nardi, nel corso dell'indagine si è avuto modo di apprezzare la loro protervia e determinazione nel portare a termine gli intenti delittuosi nonché la capacità di "espandere" la loro influenza e le loro pretese sui più disparati settori amministrativi nei quali vengono in rilievo affidamenti onerosi di servizi da parte del Comune di Maddaloni»<sup>11</sup>. L'esame dei citati provvedimenti evidenzia come per l'imprenditore sia un comune modus operandi, quasi una strategia imprenditoriale, quello di stringere accordi illeciti con i diversi amministratori locali, in virtù dei quali a fronte di elargizioni e di promesse di denaro ed altre utilità ottiene di svolgere i servizi sopra indicati.

Il comportamento tenuto da Alberto Di Nardi denota una condotta disinvolta e improntata ad una generale e volontaria propensione ad alterare le regole della concorrenza, pregiudicando in tal modo l'interesse pubblico a stipulare con il miglior contraente.

All'esito della ponderazione complessiva degli elementi informativi finora riscontrati, si ritiene che la misura del sostegno e monitoraggio sia quella più idonea ed efficace nel caso di specie e possa applicarsi alla società, in base al criterio di ragionevolezza e di proporzionalità, per le ragioni che seguono.

La DHI ha comunicato di aver sostituito Alberto Di Nardi nella carica di amministratore, nominando al suo posto prima il dott. Pasquale Lagnese (7.3.2016), che in tale veste ha presentato azione sociale di responsabilità nei confronti di Alberto Di Nardi, e successivamente il sig. Alessandro di Nardi (padre di Alberto Di Nardi) come amministratore unico della società (2.1.2017); inoltre in data 19.2.2017 ha pubblicato una lettera aperta rivolta

---

10 Cfr. pag. 165 e ss dell'ordinanza. In particolare risulta che Di Nardi ha effettuato prima una sponsorizzazione di 500,00 euro, poi una dazione di denaro di 2.000,00 euro e di 700,00

11 Cfr. pag. 179 e 180 dell'ordinanza del 4.3.2016.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

agli stakeholders per dissociarsi dai comportamenti di Alberto di Nardi<sup>12</sup>. Tali circostanze, pur volendole considerare un primo pacchetto di misure volte ad evitare il ripetersi dei comportamenti illeciti sopra ricordati, tuttavia, non sono sufficienti, da sole non eliminano il rischio che la società possa in futuro giovare di condotte criminose, al fine di acquisire e/o mantenere commesse pubbliche, stante lo stretto rapporto familiare tra Alberto Di Nardi (figlio) ed Alessandro Di Nardi (padre)<sup>13</sup>. Difatti all'interno di una famiglia si può verificare una reciproca influenza di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza, pertanto la mera estromissione di Alberto di Nardi dall'amministrazione della società e dalla compagine sociale della stessa non garantisce del tutto l'assenza di qualsivoglia condizionamento di quest'ultimo nelle scelte gestionali del figlio.

In altri termini si ritiene che le misure sopra indicate non siano ancora sufficienti a scongiurare il rischio di ulteriori condizionamenti illeciti nella gestione dell'attività aziendale e nella pianificazione della stessa, propedeutica alla partecipazione alle procedure pubbliche d'appalto. Occorre piuttosto un intervento di risanamento radicale sotto il profilo strutturale e organizzativo, in un'ottica più ampia di recupero della credibilità dell'intera azienda, anche a prescindere da iniziative di "risanamento" e di "bonifica" assunte autonomamente dalla società. A questa finalità ben si presta la funzione del "tutoraggio", prevista dal citato art. 32, comma 8, d.l. 90/2014. L'attività di sostegno e monitoraggio ha, infatti, un ambito di efficacia che trascende il singolo rapporto negoziale e consente una revisione virtuosa sotto il profilo organizzativo e gestionale della società nel suo complesso, anche a garanzia della legalità di tutti gli altri contratti pubblici eventualmente in corso o che saranno aggiudicati in futuro alla società. In un'ottica di prevenzione della corruzione, peraltro, la misura del sostegno e monitoraggio si rivela di grande efficacia nel caso di specie, atteso che il suo ambito di operatività consente il consolidamento delle misure già adottate dalla società.

**3. Il procedimento finalizzato alla proposta di applicazione di misure straordinarie ex art. 32**

Ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge 241/1990 con nota prot. 45691 del 27.3.2017 è stato comunicato alla società DHI l'avvio del procedimento di cui alla presente richiesta. La società ha effettuato l'accesso agli atti del procedimento in data 28 marzo 2017 e ed in data

---

<sup>12</sup> Tali affermazioni trovano riscontro nei dati riportati nella visura camerale della società.

<sup>13</sup> Giova considerare che nella vicenda la sostituzione di Alberto di Nardi quale legale rappresentante della società appare un atto dovuto in considerazione della misura cautelare pronunciata nei suoi confronti.



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

28.6.2017, ha acquisito gli atti del fascicolo e presentato memoria difensiva (all.5). L'esame delle controdeduzioni presentate ha reso opportuno acquisire agli atti anche l'ordinanza di custodia cautelare emessa in data 4.3.2016 nei confronti di Di Nardi Alberto, al fine di consentire una più completa valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di cui all'articolo 32 d.l. 90/2014. Conseguentemente, con nota prot. 85254 del 26.6.2017 è stata comunicata alla società DHI l'acquisizione agli atti del procedimento della predetta ordinanza, in data 28.6.2017 la società ha effettuato un nuovo accesso agli atti del procedimento, acquisendo anche la seconda ordinanza e successivamente ha presentato un'ulteriore memoria difensiva (all.6).

L'esame delle argomentazioni difensive mostra che quest'ultime non sono tali da confutare le risultanze probatorie sopra indicate. Più precisamente nella prima memoria la società eccepisce l'erroneità delle considerazioni svolte nel documento denominato Nota informativa del 21 marzo 2017 e, conseguentemente, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di cui all'art. 32, commi 1 e 2, d.l. n. 90/2014, ricostruendo, da un lato, i rapporti tra la DHI ed il Comune di Teverola e, dall'altro, quelli tra la DHI e Alberto Di Nardi.

Sotto il primo profilo la difesa in esame sottolinea che l'Amministrazione comunale aveva affidato il servizio di igiene urbana mediante cottimo fiduciario alla DHI in quanto il precedente gestore, trovandosi in gravi difficoltà economiche, era stato costretto ad interrompere l'erogazione del servizio e, quindi, il Comune, stante l'urgenza era ricorso alla procedura di cui all'art. 125, comma 10, lett. d) d.lgs. 163/2006, che, secondo la ricostruzione della società, non richiedeva una durata minima dell'affidamento, dovendo quest'ultima essere correlata alle esigenze della stazione appaltante. Il Comune non avrebbe potuto agire diversamente e, pertanto, qualsiasi considerazione circa la genesi del rapporto negoziale sarebbe fuorviante e non pertinente al caso di specie.

Parimenti non sarebbe calzante l'osservazione contenuta nella predetta Nota informativa, secondo cui il valore del contratto andrebbe parametrato al prezzo annuale del servizio, al fine di individuare la disciplina applicabile, in quanto non vi sarebbe alcuna disposizione normativa che fissa tale principio ed anzi in virtù dell'art. 29 d.lgs. 163/2006, ai fini del calcolo del valore complessivo ed effettivo del contratto, dovrebbe considerarsi l'intera durata potenziale del rapporto, che nel caso di specie era fissata in due mesi.

La società, infine, rileva la mancanza di un interesse economico a continuare la gestione del servizio de quo in quanto l'ammontare del canone mensile percepito sarebbe fermo alla data della stipula della convenzione di gestione (30.4.2013) e, pertanto, non sarebbe più in linea con gli standard attuali di mercato. Tale posizione è confermata dalla società nella seconda memoria





*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

difensiva, ove precisa che non ha partecipato alla nuova gara per l'affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Teverola ed il termine di presentazione delle offerte era il 12.6.2017, conseguentemente verrebbe meno nel caso di specie qualsiasi pericolo di reiterazione di condotte illecite dato che con la nuova aggiudicazione la società cesserà di svolgere il servizio. La società, inoltre, eccepisce l'irrelevanza nella vicenda in esame dell'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare in carcere di Alberto di Nardi in quanto quest'ultima si riferisce a fatti diversi da quelli che riguardano il servizio di igiene urbana nel Comune di Teverola.

Le argomentazioni esposte non colgono nel segno e non sono tali da far venir meno i presupposti per l'esercizio del potere di proposta di cui all'art. 32 d.l. 90/2014. La DHI, infatti, incentra la sua difesa sulla dimostrazione del carattere non illegittimo dell'originario affidamento in esame, non considerando, però, che la misura di cui all'art. 32 comma 8 richiede l'esistenza nel caso concreto di gravi indizi di illiceità delle condotte. Tale circostanza non solo risulta acclarata dalle ordinanze sopra richiamate, ma non viene né contestata né smentita dalla DHI.

Sotto il secondo profilo la difesa fa presente di aver sostituito il Sig. Alberto di Nardi, il quale non è più né amministratore delegato della società né socio, conseguentemente, secondo la difesa, la vicenda processuale di quest'ultimo sarebbe completamente irrilevante, non potendo la stessa riverberarsi sull'operato presente e futuro della società. Sul punto, senza ripetere quanto già osservato nel precedente paragrafo, è sufficiente osservare che attualmente la società continua a gestire il ciclo integrato dei rifiuti nel Comune di Teverola proprio grazie a quelle condotte illecite, che la difesa asserisce irrilevanti per le attività della società.

### **L'individuazione del Prefetto competente**

Per quanto concerne la individuazione del Prefetto competente ad adottare la misura richiesta con il presente provvedimento, l'applicazione del comma 8 dell'art. 32, in combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo, induce ragionevolmente ad assumere come criterio ordinario di competenza, in caso di proposta di misure straordinarie per fatti di corruzione, il "luogo in cui ha sede la stazione appaltante", seppur la misura di tutoraggio sia svincolata dalla esecuzione di uno specifico contratto d'appalto. Sulla base della lettura combinata della norma, tenuto conto del fatto che la stazione appaltante è il Comune di Teverola, la competenza va incardinata in capo al Prefetto di Caserta.

\*\*\*\*\*



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

**Tanto premesso, si propone al Prefetto in indirizzo di adottare, la misura del sostegno e monitoraggio, prevista dall'art. 32, comma 8, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nei confronti dell'impresa appaltatrice DHI - DI NARDI Holding Industriale S.p.a. con sede in Pastorano (CE), via Nazionale Appia (Partita IVA 03458080615)**

La durata della misura del sostegno e del monitoraggio può essere stabilita in sei mesi, decorsi i quali si compirà una prima valutazione sull'efficacia della misura e degli standard di legalità e trasparenza introdotti e si disporrà un'eventuale prosecuzione per un periodo di pari durata, ove ritenuta opportuna. L'efficacia del sostegno e monitoraggio potrà essere valutato anche in itinere, mediante la presentazione, da parte degli esperti, di relazioni periodiche sulle misure adottate e i benefici conseguiti.

La presente richiesta sarà trasmessa al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ai sensi dell'art. 32, comma 1 del d.l. n. 90/2014 e sarà, altresì, pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità, nell'apposita sezione dedicata ai provvedimenti di cui all'art. 32, d.l. n. 90/2014.

Si allegano i documenti di cui all'unito elenco.

Roma, 2 agosto 2017

*Raffaele Cantone*